



## COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO DEL SINDACO

PEC:protocollo@pec.comune.aritzo.nu.it

PROTOCOLLO N. 3365 del 21/06/2022

ORDINANZA N. 30 DEL 21/06/2022

**OGGETTO:** Disposizioni in materia di tutela e decoro urbano sul territorio Comunale.

### IL SINDACO

**PREMESSO** che Aritzo è forse l'unico paese dell'entroterra sardo che ha le caratteristiche tipiche di un paese di montagna, derivate dalla sua posizione, dalla tipicità delle costruzioni del centro storico, dalla viabilità tipica, dalle strade strette e dai vicoli chiusi che non trovano riscontro in altre realtà;

che "L'effetto cartolina" che trasmette a chiunque si avvicina al paese da entrambi i sensi di marcia, viene un po' a svanire, se, il turista si addentra nel centro storico, a fronte di situazioni eccellenti per la cura delle case e la pulizia delle vie, ci sono situazioni di degrado urbanistico che penalizzano il nostro paese;

che la tutela dei luoghi pubblici ed il miglioramento del decoro urbano (pulizia delle strade, dei marciapiedi, delle piazze, dei parchi e degli spazi pubblici) rappresentano un obiettivo strategico e prioritario dell'Amministrazione Comunale;

che è intenzione di questa Amministrazione Comunale contrastare tali comportamenti, che oltre all'inquinamento ambientale, provocano il deturpamento diffuso del decoro urbano e naturale;

che il raggiungimento di tale obiettivo, risulta quindi indispensabile un'azione forte e mirata al miglioramento del decoro urbano con interventi propri dell'Amministrazione Comunale ma anche con il coinvolgimento dei privati nelle situazioni di loro spettanza, perché sono troppe le situazioni di degrado all'interno del centro storico, abitazioni fatiscenti che da anni non vedono un intervento da parte dei loro proprietari e che presentano un rischio sia per l'incolumità di persone e/o cose, ma anche un'emergenza dal punto di vista igienico sanitario;

**RILEVATO** che sono emerse situazioni pregiudizievoli del decoro e della vivibilità urbana, evidenziate anche dai rapporti della Polizia Locale a seguito di attività di controllo, o comunicate alla stessa o all'amministrazione Comunale da parte di cittadini, attività commerciali e attraverso segnalazioni di vario genere;

che tali eventi si verificano soprattutto in prossimità di luoghi di luoghi più esposti a condotte di degrado e relative aree circostanti, quali piazze, giardini, in prossimità di bar e attività che servono alimenti e bevande e spazi verdi;

**CONSIDERATO** che il territorio viene spesso portato in precarie condizioni di nettezza delle aree, causando l'alterazione del decoro urbano a seguito del consumo di alimenti e bevande alcoliche, che determinano problemi di carattere igienico sanitario e creano situazioni di pericolo derivanti dall'abbandono, dei contenitori delle bevande che potrebbero essere utilizzati, a volte, come strumenti da offendere, specialmente in situazioni di ubriachezza che altresì facilitano condotte offensive della pubblica decenza, della tranquillità e della sicurezza cittadina;

*Detto ciò, appare doveroso per l'Amministrazione adottare misure che consentano di migliorare le percezioni con i luoghi sia ai cittadini che ai visitatori ospiti del nostro paese, sia sotto il profilo preventivo che di contrasto al degrado urbano e conseguentemente accrescere il decoro estetico e paesaggistico del territorio comunale.*

**VISTO** l'articolo 4 del D.L. 20/02/2017 n. 14 (disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito in legge, con modificazioni, dall'art 1, comma 1, della L. 18/04/2017 n. 48, ai sensi del quale "si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città";

**VISTO** l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 comma 1 D.L. 14/2017 sopra citato;

**VISTO** le modifiche apportate al D.L. 20/02/2017 n. 14 all'art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la competenza del Sindaco nelle funzioni di competenza statale quale Ufficio di Governo, in particolare il nuovo comma 4 bis;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, pubblicato sulla G.U. n. 186 del 9 agosto 2008, recante disposizioni in materia di "incolumità pubblica e della sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione".

**VISTO** in particolare l'articolo 2 del citato Decreto ministeriale, che consente al Sindaco di intervenire per prevenire e contrastare, tra l'altro, le situazioni che alterano il decoro urbano;

**VISTO** il T.U.L.P.S. di cui al regio Decreto 18 giugno 1934, n. 773 e ss.mm.ii.;

**VISTO** lo Statuto *Comunale*;

**VISTO** *il testo Unico delle Leggi sanitarie*;

**VISTO** l'art. 650 del Codice Penale;

**AVVISATA** la necessità di provvedere in merito;

#### **O R D I N A**

- ✓ Sono vietati in tutto il territorio comunale, negli spazi pubblici o aperti al pubblico e negli spazi privati insistenti su strade e spazi pubblici, le attività i comportamenti degenerativi e gli interventi edili di degrado delle condizioni di decoro, di estetica, di qualità paesaggistica e vivibilità urbana;
- ✓ E fatto obbligo ai proprietari o aventi titolo su fabbricati e/o manufatti di qualunque tipo abbandonati e/o inagibili prospettanti su vie o spazi pubblici, di provvedere alla loro messa in sicurezza ed al ripristino del decoro delle parti visibili da detti spazi, anche mediante opere di finitura e consolidamento parziale, nel rispetto della vigente normativa al riguardo. Dovrà inoltre essere garantita la rimozione di ogni elemento fatiscente o indecoroso;
- ✓ È fatto obbligo a coloro che hanno ultimato lavori edili ma che non hanno ancora provveduto alla rimozione delle attrezzature varie di cantiere, di provvedere alla loro immediata rimozione;
- ✓ È fatto divieto ai proprietari o aventi titolo di depositare sui propri terreni, giardini, cortili e terrazze prospicienti la via pubblica, in modo permanente (periodo non superiore a giorni

sette), materiale di risulta quale: elementi di ferro, legname, cassette di legno e/o plastica, materiali edili ed altro;

- ✓ È fatto divieto di utilizzare, per la chiusura degli accessi ai fondi agricoli o per la realizzazione di recinzioni di qualsiasi tipo, reti da letti, pezzi di lamiera e similari;
- ✓ Le operazioni di carico e scarico di materiali edili, che debbano essere necessariamente effettuate sulla sede stradale, devono avvenire in modo da non arrecare intralcio al transito e pericolo per la circolazione stradale e sempre previa comunicazione all'ufficio di polizia locale;
- ✓ È altresì fatto obbligo al titolare dell'Impresa esecutrice dei lavori ed al privato committente di procedere alla successiva pulizia della sede stradale ed alla rimozione di eventuali sacchetti e materiali edili a conclusione della giornata lavorativa;
- ✓ È vietato abbandonare sulle vie, marciapiedi e spazi comunali, anche in prossimità delle stesse quando pubblicamente visibili, escrementi animali, materiali edili di risulta e/o rifiuti di qualunque genere. Per quanto riguarda l'abbandono sul suolo degli escrementi, esse dovranno essere immediatamente raccolte da coloro i quali, sono preposti alla custodia dell'animale, devono essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere le stesse, quali sacchetti o altre attrezzature analoghe o di acqua per le deiezioni liquide;
- ✓ È fatto divieto lasciare parcheggiate sul suolo pubblico auto o qualsiasi altro mezzo privi di assicurazione, o danneggiati con conseguente sversamento al suolo di olii o carburanti;
- ✓ È fatto divieto il consumo di bevande alcoliche al di fuori delle pertinenze dei pubblici esercizi autorizzati ivi presenti;

#### A V V E R T E

- ✓ Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza tutti i cittadini dovranno provvedere ad adeguarsi al contenuto delle disposizioni in essa riportate;
- ✓ Scaduti i termini cui sopra l'Amministrazione Comunale avvierà la procedura di esecuzione in danno con spese a carico del trasgressore e provvederà alla comminatoria della sanzione prevista.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, sempre che non si tratti di grave illecito amministrativo e/o penale, si procederà, ai sensi dell'articolo 7/bis del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., con applicazione della sanzione pecuniaria variabile da un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 500,00.

I trasgressori sono tenuti altresì alla pulizia e ripristino dello stato dei luoghi.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di provvedere all'ottemperanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza. In caso di inadempienza sarà applicata, a mezzo ordinanza ingiuntiva la sanzione accessoria dell'obbligo di provvedere, a proprie spese, al rimborso nei confronti del Comune della spesa anticipata per la effettuazione, da parte dello stesso, degli interventi spettanti ai soggetti obbligati.

- Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano, ovviamente, ad immobili o manufatti che siano sottoposti a sequestro giudiziario, sino al permanere dello stesso e non legittimano alcuna opera eseguita in contrasto con la normativa vigente;
- Eventuali danni a persone e/o cose derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza saranno a carico dei soggetti obbligati che né risponderanno in sede civile, amministrativa e penale;
- La presente ordinanza entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio e conseguentemente si intendono abrogate tutte le eventuali altre precedenti disposizioni con essa contrastanti;
- A norma dell'articolo 8 della Legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i. il Responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Sindaco.

#### D I S P O N E

- La comunicazione della presente alla Polizia Locale incaricata della Vigilanza sul rispetto della presente ordinanza, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione della stessa;
- Dispone altresì che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e trasmessa per quanto di competenza al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, alla Polizia Locale ed alla Stazione dei Carabinieri di Belvì.

#### A V V E R T E

- ✓ Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme.
- ✓ È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L.1034 /71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 Novembre 1971 n°1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Dalla Residenza Municipale, 21 giugno 2022

  
Il Sindaco  
(Paolo Fontana)